

GOLFCLUB LANA GUTSHOF BRANDIS



Quadriennio
2025 - 2029

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER
LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA
VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE
DI DISCRIMINAZIONE

INDICE

Riferimenti normativi

CAPITOLO 1 – PARTE GENERALE

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Condotte rilevanti
- Art. 3 – Obbligo di segnalazione
- Art. 4 – Selezione degli operatori sportivi
- Art. 5 – Incompatibilità e conflitti d'interesse
- Art. 6 – Formazione e diffusione del Codice

CAPITOLO 2 – DOVERI E OBBLIGHI

- Art. 7 – Doveri e obblighi dei tesserati
- Art. 8 – Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici
- Art. 9 – Diritti, doveri e obblighi degli atleti
- Art. 10 – Doveri e obblighi dello staff medico
- Art. 11 – Uso dei social

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.lgs. 36/2021, art. 33
- D.lgs. 39/2021, art. 16
- Delibera CONI n.255 del 25.07.2023 e l'allegato Modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding)
- Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding.
- Linee guida Federali

CAPITOLO 1 – PARTE GENERALE

Art.1 – Finalità e ambito di applicazione

1.1 Il Golfclub Lana Gutshof Brandis (di seguito “l’Affiliata”) ha adottato in data _____ il presente Codice contenente gli obblighi, i divieti, gli standard di condotta e le buone pratiche dei soggetti indicati nel comma successivo e finalizzate: (i) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza; (ii) all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana; (iii) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele; (iv) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori; (v) alla valorizzazione delle diversità; (vi) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore; (vii) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell’atleta; (viii) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità; (ix) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

1.2 Il Club, con il supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Affiliata di cui al successivo articolo 5, effettua valutazioni annuali sulle misure adottate, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine di risolvere le criticità riscontrate e, per la rimozione degli ostacoli che impediscano: (i) la promozione del benessere dell’atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità; (ii) la partecipazione dell’atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

1.3 Il presente Codice si applica a tutti i tesserati e a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività dell’Affiliata, secondo quanto espressamente disciplinato al capitolo 2.

1.4 I soggetti indicati al punto che precede sono tenuti all’osservanza del Codice la cui violazione costituisce illecito disciplinare sanzionato, ai sensi dell’art. 7 del modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva - d. lgs. 39/2021 adottato dall’Affiliata. L’ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

1.5 Il Golf Club assicura la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative ad eventuali segnalazioni o denunce di violazione del presente Codice utilizzando canali dedicati e limitando l’accesso ai predetti documenti al solo personale espressamente autorizzato.

Art. 2 – Condotte rilevanti

Costituiscono condotte rilevanti ai fini del presente Codice:

ABUSO PSICOLOGICO	Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali
ABUSO FISICO	Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore <i>performance</i> sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.
MOLESTIA SESSUALE	Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.
ABUSO SESSUALE	Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in

	essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.
NEGLIGENZA	Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale – presa conoscenza di uno degli eventi, o atti o contegni di cui al presente documento – ometta di intervenire causando un danno, o permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.
INCURIA	La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali dell'atleta a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA	L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell'atleta di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
BULLISMO, CYBERBULLISMO	Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI	Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 3 – Obbligo di segnalazione

I soggetti individuati all'art.1.3 devono segnalare senza indugio ogni sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Affiliata, Avv. Ulrich Mamming al contatto email: Ulrich.Mamming@pobitzer.it o al *Safeguarding Officer* della Federazione Italiana Golf, attraverso la piattaforma di segnalazioni dedicata, tramite il link: "<https://fig.safeguarding.openblow.it/#/>".

Art. 4 – Selezione degli operatori sportivi

4.1 Al fine di garantire l'idoneità dei candidati ad operare nell'ambito delle attività sportive in diretto contatto con i tesserati, anche minori, l'Affiliata procede alla verifica presso gli uffici federali della sussistenza di precedenti disciplinari specifici rispetto alla normativa di riferimento a carico del candidato e all'acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti (casellario).

4.2 L'Affiliata procede alle verifiche periodiche della permanenza dei requisiti in capo agli operatori sportivi, provvedendo a conservarne la documentazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 – Incompatibilità e conflitti d'interesse

Nell'attribuzione dei ruoli, l'Affiliata tiene conto delle incompatibilità al fine di evitare il cumulo delle funzioni in capo ad un unico soggetto, ed eventuali conflitti d'interesse.

Art. 6 – Formazione e diffusione del Codice

La formazione interna e la diffusione costituiscono uno strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del presente Codice e per una divulgazione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dall'Affiliata.

In ordine alle modalità di formazione e diffusione del Codice si rimanda a quanto specificatamente previsto al Capitolo VI del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva adottato, ai sensi del D. lgs. n. 39/2021, dall'Affiliata.

CAPITOLO 2 – DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI

Art. 7 – Doveri e obblighi dei tesserati

Costituiscono doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Affiliata di cui al precedente articolo 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

7

Art. 8 – Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

Costituiscono doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e tecnici:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Affiliata di cui al precedente articolo 5;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Affiliata di cui al precedente articolo 5 situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 9 – Diritti, doveri e obblighi degli atleti

Costituiscono doveri e obblighi a carico di tutti gli atleti:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) segnalare senza indugio Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Affiliata di cui al precedente articolo 5 situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Art. 10 – Doveri e obblighi dello staff medico

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun atleta costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Fermo il rispetto del codice deontologico del medico, e del "Protocollo sulle visite mediche e fisioterapiche" contenuto nel Modello organizzativo del Golf Club, costituiscono doveri e obblighi a carico dello staff medico: (i) garantire che la salute e il benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra considerazione; (ii) non somministrare o favorire l'uso da parte degli atleti di sostanze o metodi proibiti dalla lista WADA.

Art. 11 – Uso dei social

I soggetti indicati al punto 1.3 devono astenersi (i) dall'utilizzo inappropriato dei social media, ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sugli atleti, specie se minori; (ii) dall'acquisire immagini che possano ritrarre e identificare gli atleti, specie se minori; (iii) dal diffondere le stesse, ovvero qualsiasi altra informazione inerente agli atleti, specie se minori, tramite app di messaggistica istantanea e social anche durante le competizioni, se non con il consenso espressamente prestato dagli interessati e, in caso di minori, dagli esercenti la potestà genitoriale.